



Settore Cultura, Turismo Sport e Politiche Internazionali
Servizio Musei

CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento dei servizi di sorveglianza, accoglienza, biglietteria e didattica museale presso la Pinacoteca Comunale di Faenza, la Rocca di Brisighella e il Museo Civico Giuseppe Ugonia di Brisighella

Premessa

1. L'Unione della Romagna Faentina è una unione di comuni costituita il 1° gennaio 2012 tra i Comuni di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme. Con la Convenzione Rep. 457 del 28/12/2017 sono stati conferiti all'Unione della Romagna Faentina i Servizi e le funzioni culturali, museali, bibliotecarie e sportive dei Comuni.

2. Nell'ambito dei servizi museali, sono oggetto del presente capitolato speciale d'appalto le seguenti sedi museali:

- a) Pinacoteca Comunale di Faenza, Via Santa Maria dell'Angelo 9 - Faenza;
- b) Rocca Monumentale di Brisighella, Via Rontana - Brisighella;
- c) Museo Civico Giuseppe Ugonia, Piazzetta Porta Gabalo 6 - Brisighella.

3. Con il presente appalto di servizi museali, l'Unione della Romagna Faentina si propone i seguenti obiettivi:

- a) ottenere servizi efficienti e di alta qualità rivolti al pubblico di visitatori e ai cittadini;
- b) garantire un alto livello di tutela e sorveglianza delle opere d'arte, dei beni, degli allestimenti e delle attrezzature presenti nelle sedi museali, nonché degli edifici stessi che ospitano i musei;
- c) creare le condizioni utili alla realizzazione delle attività scientifiche, artistiche e culturali che hanno luogo nelle diverse sedi;
- d) ottimizzare i costi di gestione, migliorando la qualità e l'efficienza dei servizi.

4. Gli orari di apertura al pubblico dei musei e l'articolazione dei servizi presso le singole sedi museali sono indicati negli Allegati 1 e 2 al presente capitolato speciale d'appalto.

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato disciplina, presso le sedi museali indicate in premessa, i servizi di:

- a) sorveglianza, accoglienza e ricezione del pubblico;
- b) biglietteria;
- c) didattica museale.

Tali servizi rientrano nei "servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico", come previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Fanno parte dei servizi di sorveglianza, accoglienza e biglietteria (sopra indicati alle lettere a e b) le attività indicate per gli "operatori dei servizi di custodia e accoglienza al pubblico" dalla Carta nazionale delle professioni museali elaborata dall'ICOM, come approvata il 02/10/2006 dalla II^a Conferenza dei musei italiani, e consistenti nella accoglienza del pubblico con fornitura della prima informazione e vigilanza del patrimonio museale, all'interno dei locali espositivi e nelle aree di pertinenza del museo.

Fanno parte dei servizi di didattica museale (sopra indicati alla lettera c) le attività indicate per gli "educatori museali" dalla Carta nazionale delle professioni museali elaborata dall'ICOM, come approvata il 02/10/2006 dalla II^a Conferenza dei musei italiani, e consistenti nella realizzazione degli interventi educativi programmati dal museo, adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi destinatari.

2. I servizi indicati nel presente capitolato, dettagliati di seguito e negli Allegati 1 e 2, devono essere svolti secondo le modalità previste e con un livello qualitativo e professionale adeguato all'importanza dei locali e dei beni e delle opere d'arte conservati nelle sedi museali. I servizi devono essere svolti costantemente con precisione, impegno e professionalità tali da garantire l'ottemperanza delle procedure di sicurezza, valorizzare al massimo la fruibilità e l'immagine del museo e dell'ente nei confronti dei visitatori, e mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi di base e dei servizi collaterali.

3. Gli operatori impiegati nelle sedi museali devono garantire un comportamento idoneo alla presenza in un museo pubblico: approccio cordiale al pubblico, abbigliamento adeguato e conforme alle indicazioni impartite, linguaggio appropriato, capacità di fornire risposte corrette, gentilezza e rispetto. Tale comportamento viene esplicitamente richiesto in considerazione del fatto che gli operatori effettueranno servizio in luoghi di proprietà dell'ente: il loro comportamento dovrà essere potenzialmente irreprensibile in quanto accostabile, a tutti gli effetti, a quello di pubblico dipendente.

4. Il rapporto contrattuale relativo al servizio oggetto di affidamento sarà espletato alle condizioni dell'Offerta presentata dall'esecutore, che allegata al contratto costituirà parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché alle condizioni e secondo le modalità indicate:

- a) dalle specifiche clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni del presente capitolato speciale e relativi Allegati tecnici;
- c) dalle disposizioni del vigente Regolamento dei contratti dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 69/2018;
- d) dalla vigente disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi Allegati;
- e) per quanto non espressamente previsto o disciplinato, è fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice civile relativamente all'esecuzione del contratto.

Articolo 2

Durata del contratto

1. Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo l'avvio anticipato con apposito verbale del direttore dell'esecuzione.

2. Al raggiungimento della scadenza contrattualmente prevista, il servizio cesserà di pieno diritto, senza bisogno di alcun preavviso o disdetta.

3. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del progetto, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

4. Alla scadenza il contratto è rinnovabile per un periodo non superiore a 36 mesi, a seguito di istruttoria tecnico-economica riportante analitica motivazione con la quale l'Amministrazione darà conto e chiarirà le ragioni e gli elementi che conducono al rinnovo.

5. È comunque vietato il rinnovo tacito.

6. Alla scadenza contrattuale, l'Unione della Romagna Faentina si riserva l'opzione di prorogare il contratto per un periodo di 12 mesi. In tal caso, ai sensi del comma 10 dell'art.

120 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal presente capitolato e suoi Allegati, dal progetto e dall'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 3

Descrizione dei servizi in appalto e modalità di esecuzione

1. I servizi oggetto del presente capitolato saranno svolti presso i musei le cui sedi, orari di apertura ed altre informazioni specifiche, legate alle caratteristiche e peculiarità di ogni singola sede, sono descritti negli Allegati 1 e 2.

2. I successivi articoli descrivono nel merito le diverse tipologie di servizi richiesti così come devono essere organizzati ed erogati dall'esecutore. I servizi sono tra loro integrati nel senso che tutti tendono a garantire l'apertura delle sedi, l'accoglienza del pubblico, la sorveglianza dei luoghi e delle collezioni, la valorizzazione dei musei, con particolare riferimento alle attività di didattica museale.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, estendere o ridurre in corso di esecuzione, per motivi legati all'organizzazione dei musei, i giorni e gli orari di apertura (indicati nell'Allegato 1) e i fabbisogni di servizi di didattica museale (indicati nell'Allegato 2) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, applicando i medesimi prezzi unitari derivanti dall'offerta, dandone comunicazione scritta all'esecutore.

4. Nell'ambito del quinto dell'importo del contratto, di cui al precedente punto 3, è possibile che vengano richiesti servizi aggiuntivi o straordinari anche in orari diversi dall'apertura al pubblico dei musei, ad esempio in caso di visite a museo chiuso e/o in occasione di eventi, anche presso sedi e spazi diversi oggetto del presente capitolato. In tali casi, le necessità verranno comunicate dall'Amministrazione con il dovuto preavviso e le modalità saranno concordate con l'esecutore.

5. La Stazione appaltante indica all'esecutore, per ogni sede museale, un nominativo individuato tra il personale del Servizio Musei dell'Unione della Romagna Faentina quale "Referente" della specifica sede museale, con funzioni di direttore operativo, al quale fare riferimento nei casi individuati dal presente capitolato.

Articolo 4

Servizio di sorveglianza, accoglienza e ricezione del pubblico

1. Il servizio di sorveglianza, accoglienza e ricezione del pubblico è articolato in più funzioni e mira tanto a salvaguardare e tutelare le collezioni, le opere e gli immobili quanto a facilitare e rendere più piacevole il percorso di visita al pubblico, sempre nell'ambito di un'attività di prevenzione e garanzia delle condizioni di sicurezza. Il servizio di accoglienza e ricezione del pubblico potrà essere richiesto anche fuori dal museo e in prossimità dello stesso con la finalità di indirizzare e informare il pubblico a monte della visita.

2. Il servizio di sorveglianza, accoglienza e ricezione del pubblico, come disciplinato dal presente capitolato, comprende le seguenti attività:

a) garantire l'apertura e la sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale, secondo l'orario e le modalità specifiche per ogni sede museale, come dettagliato nell'Allegato 1;

- b) effettuare l'ispezione quotidiana dei locali dei musei all'inizio ed al termine del servizio;
- c) garantire l'accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, audio-video e similari nelle sale espositive comunicando immediatamente eventuali anomalie e malfunzionamenti al Referente della sede museale;
- d) comunicare al Referente della sede museale la necessità di interventi di pulizia straordinaria;
- e) comunicare al Referente della sede museale la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili, comprensivi di impianti e attrezzature;
- f) comunicare tempestivamente, entro 2 ore dal verificarsi dell'evento, la necessità di interventi urgenti agli immobili, comprensivi di impianti e attrezzature;
- g) garantire il controllo e la sorveglianza delle sedi museali, garantendo il rispetto delle norme di visita, uso e gestione degli spazi e controllando affinché non vengano arrecati danni al patrimonio storico e artistico da parte del pubblico;
- h) assistere i diversamente abili per il superamento di eventuali barriere architettoniche all'interno dei percorsi di visita (in particolare, attraverso l'utilizzo di ascensore e servoscala, ove presenti);
- i) attivare e disattivare gli impianti antifurto e il sistema di controllo interno dotato di telecamere;
- j) segnalare eventuali cambiamenti ambientali e dello stato di conservazione delle opere;
- k) collaborare a garantire il corretto funzionamento delle strutture informative e di protezione dei beni e delle opere;
- l) chiudere ermeticamente le porte e altri infissi, secondo le indicazioni dell'ente, e controllare l'attivazione dell'impianto antifurto alla chiusura dei musei;
- m) gestire, in caso di emergenza, i primi interventi in materia di sicurezza, applicando le disposizioni e le procedure prescritte dall'ente ed in particolare le modalità di evacuazione del pubblico dai locali avvisando il personale di riferimento e le autorità competenti, anche con l'utilizzo di apposite strumentazioni;
- n) assicurare il rispetto del regolamento dei musei e delle disposizioni di sicurezza;
- o) accogliere i visitatori, regolandone l'accesso alle sale per garantire la migliore fruizione del patrimonio museale;
- p) interpretare le esigenze di informazione delle diverse fasce di utenza;
- q) fornire informazioni essenziali su percorsi, opere, servizi e attività dei musei;
- r) fare da tramite tra il pubblico e il Referente della specifica sede museale nel caso di richiesta di informazioni più specifiche e di servizi aggiuntivi;
- s) osservare e segnalare esigenze e difficoltà dei visitatori;
- t) mantenere ordinati i locali ed effettuare i primi interventi di pulizia al fine di mantenere il decoro degli ambienti (ad esempio, svuotamento cestini immondizia se pieni, interventi di asciugatura se cadono liquidi a terra, etc.);
- u) custodire le chiavi di accesso ai musei (le chiavi saranno consegnate all'esecutore tramite apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti), dando tempestiva comunicazione all'ente in caso di smarrimento.

Articolo 5

Servizio di biglietteria

1. Il servizio di biglietteria riguarda sia l'attività di prenotazione che l'attività di vendita dei titoli di accesso alle sedi museali, nonché la vendita dei materiali promozionali e informativi presenti nelle sedi museali. Il servizio comprende inoltre la prima accoglienza del pubblico all'interno del museo, e mira dunque a facilitare e rendere più piacevole l'esperienza museale complessiva per il visitatore.

2. Il servizio di biglietteria prevede la fornitura di software specifico per la gestione delle prenotazioni online.

3. Il servizio di biglietteria, come disciplinato dal presente capitolato, comprende le seguenti attività:

- a) gestire la biglietteria, secondo l'orario e le modalità specifiche per ogni sede museale, come dettagliato nell'Allegato 1, e svolgere le operazioni di vendita, in contanti e tramite POS messo a disposizione dall'Ente, dei titoli di accesso ai musei e dei materiali informativi e promozionali, compresi cataloghi e pubblicazioni, segnalando la necessità di rifornimento degli stessi;
- b) gestire le prenotazioni di visita tramite telefono (messo a disposizione dall'ente) e online (tramite software specifico fornito dall'esecutore);
- c) gestire le richieste di informazioni a front-office, tramite telefono (fornito dalla stazione appaltante) ed e-mail (casella e-mail fornita dalla stazione appaltante);
- d) assicurare la corretta esposizione, gestione e vendita dei materiali promozionali e informativi del museo e del materiale in vendita;
- e) registrare i dati relativi al numero dei visitatori giornalieri distinti tra prezzo intero e prezzo ridotto o gratuito, sulla base delle indicazioni fornite dall'ente, predisponendo e inviando all'Ente report settimanali e mensili;
- f) curare la gestione operativa della distribuzione di eventuali audioguide e radioguide;
- g) occuparsi della consegna, controllo dell'avvenuta compilazione e raccolta di eventuali moduli di iscrizione e liberatorie destinate ai responsabili dei minori partecipanti ad iniziative dei musei.

4. Il servizio di biglietteria deve inoltre garantire la prima accoglienza del pubblico, come previsto all'articolo 4, punto 2, lettere dalle m) alla t).

5. Considerate le caratteristiche e le specificità degli spazi museali, nel caso della Rocca Monumentale di Brisighella e del Museo Civico Giuseppe Ugonia di Brisighella, come specificato nell'Allegato 1, il servizio di biglietteria viene svolto in maniera integrata al servizio di sorveglianza, accoglienza e ricezione del pubblico, con la presenza di un solo operatore per sede museale che dovrà svolgere tutte le attività e le funzioni previste all'articolo 4 e all'articolo 5 del presente capitolato.

6. Il servizio di biglietteria, presso la Rocca di Brisighella e il Museo Civico G. Ugonia di Brisighella, prevede la fornitura e il mantenimento in funzione, nei giorni e orari di apertura al pubblico, di n. 1 personal computer (o dotazione informatica alternativa) funzionale al servizio, per ogni sede museale, a carico dell'esecutore.

Articolo 6

Servizio di didattica museale

1. I servizi di didattica museale hanno l'obiettivo di promuovere il museo quale spazio accessibile e attivo di educazione, confronto, sviluppo della sensibilità e comprensione della propria identità in relazione al tempo presente, attraverso iniziative diversificate, utili a favorire la rielaborazione personale dei contenuti acquisiti.

I servizi di didattica museale si pongono come mediatore privilegiato fra il patrimonio culturale del museo e il visitatore: essi hanno il compito fondamentale di promuovere una fruizione sempre più consapevole, suggerendo possibilità di rielaborazione costruite sulle

differenti capacità ricettive e comunicative del pubblico, di qualsiasi età e di qualsiasi provenienza sociale e culturale.

2. Le proposte di didattica museale sono tipologicamente differenziate, si rivolgono a tutti i tipi di pubblico e possono comprendere visite guidate, percorsi/laboratori e visite guidate per scuole e per famiglie e attività da svolgersi direttamente nelle sedi scolastiche e/o in altri spazi dei centri storici di Faenza e Brisighella, nelle immediate vicinanze delle sedi museali, al fine di valorizzare i musei unitamente al patrimonio culturale dei territori.

3. Il servizio di didattica museale prevede una diversa articolazione in base alle diverse sedi museali oggetto del presente capitolato, come specificato e dettagliato nell'Allegato 2.

Articolo 7

Personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto

1. L'esecutore si impegna ad avvalersi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto o eventualmente socio, qualificato e idoneo rispetto alle esigenze del servizio e alla natura delle prestazioni richieste.

2. L'esecutore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo di risoluzione del contratto.

3. L'esecutore dovrà garantire la presenza costante del numero di unità previste per i singoli servizi in ciascuna delle sedi museali, come specificato agli Allegati 1 e 2 del presente capitolato, procedendo alla sostituzione del personale in modo tale da garantire il servizio nei tempi e nei modi disciplinati dal presente capitolato. In caso di sostituzione, l'esecutore invia tempestiva comunicazione al direttore dell'esecuzione.

4. L'esecutore deve garantire l'idoneità del personale impiegato nell'espletamento dei servizi. In particolare, tutto il personale deve possedere i seguenti requisiti di base:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- b) ottima conoscenza della lingua italiana;
- c) buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto: B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue-QCER);
- d) buona conoscenza dei programmi di videoscrittura e dei fogli di calcolo più comuni;
- e) buone conoscenze informatiche e dell'utilizzo della rete internet;
- f) buona padronanza dell'utilizzo delle apparecchiature tecniche (pc, fotocopiatrici, stampanti, audiovisivi).

5. L'esecutore deve garantire, per l'intera durata del servizio, la presenza di almeno n. 1 operatore per ogni sede museale con attestato di partecipazione a Corso di formazione antincendio di Livello 2 (2-FOR) da 8 ore come riportato nell'allegato III del DM 2/09/2021 (Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio) e corso di pronto soccorso sanitario come previsto dalla normativa vigente. Tale operatore deve garantire una tempestiva attivazione nelle situazioni di emergenza. Gli oneri

conseguenti lo svolgimento dei succitati corsi e relativi aggiornamenti restano a carico dell'esecutore.

6. All'inizio della gestione l'esecutore dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci-lavoratori, con l'indicazione per ciascuna unità di personale di: dati anagrafici, numero di matricola, qualifica, mansioni, estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, elencazione dei corsi di formazione espletati. Dovrà inoltre consegnare il Curriculum Vitae, la copia dell'attestato di partecipazione ai corsi antincendio e pronto soccorso sanitario e la fotocopia di un documento d'identità. Ad ogni variazione di personale e comunque con cadenza non superiore ai tre mesi detto elenco dovrà essere aggiornato.

7. Ogni addetto individuato dall'esecutore dovrà svolgere un periodo di prova della durata di 3 mesi al termine del quale l'Ente formulerà una valutazione di idoneità, di inidoneità o una richiesta di maggiore formazione.

8. A proprio insindacabile giudizio l'Ente potrà ricusare il personale che riterrà non adatto o non adeguatamente formato per le mansioni affidate.

9. Durante il servizio gli addetti dovranno adottare un comportamento consono per cortesia e decoro al museo pubblico in cui operano e rispettoso dell'utenza, utilizzando con i visitatori un approccio cordiale e un linguaggio idoneo, mostrando capacità di fornire risposte corrette e gentilezza. Durante il servizio, gli addetti dovranno inoltre avere un abbigliamento di colore idoneo alla presenza in una sede museale e al ruolo di accoglienza al pubblico: il Servizio Musei fornirà all'esecutore l'indicazione di un colore unico (abiti in tinta unita) e dei materiali di riferimento (targhetta, badge, spilla) che devono essere indossati sempre in modo corretto e ben visibili all'utenza.

10. L'appaltatore deve garantire e prevedere la formazione professionale continua e l'aggiornamento del personale impiegato nell'espletamento dei servizi attraverso un piano formativo annuale, offerto in sede di gara.

Gli oneri relativi all'organizzazione dei citati programmi di formazione e aggiornamento e relativi alle ore di presenza del personale coinvolto restano a carico dell'esecutore.

11. Durante il servizio, gli addetti dovranno utilizzare negli orari di servizio un tesserino personale di riconoscimento, secondo layout grafico fornito dalla stazione appaltante all'avvio del servizio, con onere a carico dell'esecutore, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere formato ai sensi di quanto previsto del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 8 Obblighi dell'esecutore

1. L'esecutore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

2. Fermo restando quanto stabilito nel presente capitolato, l'esecutore deve svolgere tutte le azioni per la corretta esecuzione del servizio oggetto del capitolato assumendosene la responsabilità gestionale e organizzativa. L'appaltatore del presente appalto dovrà in particolare:

- a) assicurare la corretta e responsabile esecuzione dell'attività, nel rispetto sia delle disposizioni impartite dall'Ente sia delle modalità d'accesso in vigore e delle modalità operative previste dalle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- b) servirsi esclusivamente, nell'esecuzione del servizio, di proprio personale qualificato e idoneo, in ottemperanza ai requisiti previsti all'articolo 7, nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto così come articolati agli articoli 3, 4, 5 e 6;
- c) comunicare alla stazione appaltante, entro 5 giorni dall'avvio del servizio, la lista nominativa del personale che verrà impiegato corredata, per ogni singolo addetto, dei dati anagrafici, della qualifica, del titolo di studio, dell'elencazione dei corsi di formazione espletati, come da offerta tecnica, così come previsto all'articolo 7. Dovranno inoltre essere indicati anche il numero di matricola, gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
- d) comunicare, entro 5 giorni dall'avvio del servizio, l'articolazione dell'orario degli addetti. Eventuali modifiche apportate dall'esecutore dovranno essere tempestivamente comunicate in forma scritta alla stazione appaltante;
- e) garantire la presenza costante del numero di unità previste per i singoli servizi, come specificato agli Allegati 1 e 2 del presente capitolato, procedendo alla tempestiva sostituzione del personale, che risultasse assente, con personale del medesimo livello di inquadramento;
- f) segnalare tempestivamente all'Ente sostituzioni o cambiamenti degli addetti, comunicando per ogni eventuale nuovo addetto che entri in servizio i dati anagrafici, la qualifica, il titolo di studio, l'elencazione dei corsi di formazione espletati, come da offerta tecnica, così come previsto all'articolo 7;
- g) assicurare il rispetto della puntualità degli orari da parte del personale addetto, il quale è tenuto ad attestare quotidianamente gli orari di inizio e di termine del servizio e delle pause intermedie, se riconosciute;
- h) assicurarsi che il personale, durante l'espletamento del servizio, tenga in modo visibile un cartellino di identificazione leggibile e munito di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- i) garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività dei musei; è vietato l'uso delle attrezzature (PC, stampanti, etc.) per uso personale;
- j) rendere le prestazioni di cui al presente contratto con regolarità, continuità e completezza;
- k) dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante di eventuali irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso;
- l) ottemperare a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritto del lavoro;
- m) adottare nella conduzione e gestione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione agli spazi interessati e alle attrezzature utilizzate;
- n) assumere ogni onere contributivo e retributivo per il personale impegnato nella gestione del servizio, nel rispetto delle normative vigenti con riferimento alla copertura previdenziale.

3. In caso di disservizio, di ritardo rispetto agli orari di servizio previsti, o comunque per segnalare ogni anomalia/irregolarità/disfunzione/fatto rilevante occorso durante il servizio, l'esecutore darà tempestiva comunicazione telefonica alla stazione appaltante, facendo seguito con comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione entro 24 ore da quando il fatto è successo. Tale comunicazione scritta dovrà essere inviata tramite e-mail agli indirizzi che

il Servizio Musei indicherà all'esecutore, utilizzando un apposito modulo che sarà analogamente fornito dallo stesso Servizio Musei.

In caso di mancata comunicazione e successiva contestazione, si applica quanto disposto dall'articolo 31.

4. L'esecutore dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo di un "Responsabile" per ogni sede museale, che viene individuato quale coordinatore del servizio per la specifica sede e ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere nello svolgimento del servizio e quale contatto di riferimento per l'Amministrazione committente. Il ruolo di Responsabile può essere ricoperto da una stessa persona anche per più sedi museali oggetto dell'appalto.

5. Ogni Responsabile dovrà essere munito di telefono cellulare di servizio fornito dall'esecutore, il cui numero dovrà essere comunicato al Referente della corrispondente sede museale, individuato dal direttore dell'esecuzione come disposto dall'articolo 3 del presente capitolato. Ogni Responsabile dovrà essere reperibile negli orari di esecuzione del servizio e in orario di ufficio, dalle 8 alle 19.

6. Ogni Responsabile dovrà coordinare, per ciascuna sede museale, l'operatività del servizio e assolvere i compiti seguenti:

- a) organizzare, condurre, coordinare e effettuare la supervisione del lavoro del personale addetto al servizio;
- b) mantenere un costante collegamento con i Referenti delle sedi museali, riferendo tempestivamente in merito a qualsiasi anomalia nei servizi;
- c) curare il corretto adempimento di tutti gli obblighi relativi all'adeguata informazione dei Referenti delle sedi museali in merito a turni, personale impiegato, sostituzioni, effettuazioni dei periodi di prova.

7. Il direttore dell'esecuzione trasmette ai Responsabili individuati dall'esecutore tutte le comunicazioni formali relative all'esecuzione dei servizi, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto.

8. Quanto dichiarato e sottoscritto dai Responsabili individuati dall'esecutore sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'esecutore.

Articolo 9

Obblighi dell'Amministrazione committente

1. L'Amministrazione committente si impegna a mettere in grado l'esecutore di svolgere correttamente il servizio sopra specificato, collaborando a fornire tutte le istruzioni, gli strumenti tecnici e le indicazioni operative di propria competenza.

2. Sono a carico dell'Amministrazione committente:

- a) la messa a disposizione dei locali, arredi e attrezzature presenti all'atto della stipula, formalizzando con apposito inventario;
- b) gli oneri di manutenzione e pulizie locali;
- c) le spese di gestione dei locali;
- d) stampati e cancelleria;
- e) la fornitura di specifici strumenti identificativi agli operatori in servizio (tesserino identificativo/spilla/badge, etc.)

Articolo 10 **Agente contabile**

1. L'Esecutore verrà incaricato del ruolo di agente contabile per conto:
 - a) del Comune di Faenza, per quanto concerne gli incassi della Pinacoteca Comunale di Faenza;
 - b) del Comune di Brisighella, per quanto concerne gli incassi della Rocca Monumentale di Brisighella e del Museo Civico Giuseppe Ugonia di Brisighella.
2. Secondo quanto previsto dagli articoli 93 e 233 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267 del 18/08/2000) l'esecutore – in quanto agente contabile – sarà quindi soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
3. In quanto agente contabile, l'esecutore avrà altresì l'obbligo di tenere la contabilità degli incassi in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione al Comune di Faenza e al Comune di Brisighella nei termini di legge e con l'utilizzo della modulistica ministeriale prevista e dovrà provvedere alla rendicontazione dei biglietti venduti – distinti per tipologia, modalità di incasso (contanti/POS) e giornata – e degli altri articoli venduti (materiali promozionali e informativi), comunicandoli al direttore dell'esecuzione.
4. In quanto agente contabile, l'esecutore dovrà altresì provvedere con cadenza non superiore a quindici giorni lavorativi (come previsto dall'art. 181, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) al versamento degli introiti e trasmettere i relativi report al direttore dell'esecuzione.

Articolo 11 **Direttore dell'esecuzione**

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è ricoperto dal Responsabile del Servizio Musei dell'Unione della Romagna Faentina.
2. Il direttore dell'esecuzione svolge le attività e i compiti previsti dall'art. 31 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il direttore dell'esecuzione può richiedere all'esecutore incontri periodici o straordinari attraverso i quali analizzare l'andamento del servizio, valutare nuove proposte, definire il programma delle attività.

Articolo 12 **Termine per la stipulazione del contratto**

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni ovvero ipotesi di differimento concordata con l'aggiudicatario. Si richiama l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui

al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023. L'aggiudicatario, in caso di mancata stipulazione, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. La formalizzazione del contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici dell'Amministrazione.

4. Nel caso di cui al comma 2, il contratto deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

Articolo 13 **Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l'esecutore non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, salvo avvio anticipato ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. All'avvio dell'esecuzione, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) gli ambienti dove si svolgono le prestazioni;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

4. Nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

5. In materia di ritardo nella consegna per cause imputabili alla stazione appaltante si osservano e applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

6. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna per cause imputabili alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore alle percentuali previste dal comma 12 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

In tal caso la richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, deve essere inoltrata da parte dell'esecutore a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

7. È facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nel caso in cui il ritardo nella consegna sia inferiore a 6 mesi. In tal caso, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti da ritardo con le modalità e nei limiti previsti dal comma 14 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata da parte dell'esecutore a pena di decadenza mediante riserva da

iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

8. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 6 e 7 del presente articolo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.

Articolo 14

Attività di controllo tecnico per la corretta esecuzione del servizio

1. L'attività di controllo, ai sensi dell'art. 115, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, è finalizzata ad accertare progressivamente la piena e corretta esecuzione delle prestazioni e viene effettuata dal direttore dell'esecuzione.

2. Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

3. In qualunque momento, il direttore dell'esecuzione può effettuare controlli indirizzati a valutare:

- la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta o autorizzate dalla stazione appaltante;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna/esecuzione;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione dell'utenza;
- il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazione a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto, registrando le eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

4. Il controllo può essere effettuato anche a campione qualora non sia possibile verificare la totalità delle prestazioni contrattuali, anche facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti.

5. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

6. Ai controlli deve essere invitato l'esecutore e un rappresentante dell'Amministrazione. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso al RUP, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

7. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

Articolo 15

Controllo amministrativo-contabile. Contestazioni e riserve.

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, sulla base dell'invio da parte dell'esecutore di report mensili attestanti, per ogni sede museale, le giornate e gli orari di servizio effettivamente svolti.
2. Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3. In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.
4. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
5. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve
6. Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e i termini previsti dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 16

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 in quanto compatibili.

Articolo 17

Pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo viene effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura con cadenza quadrimestrale, entro 30 (trenta giorni) dalla data di ricevimento delle fatture, mediante mandati di pagamento e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sulla base dei report mensili previsti dal precedente articolo 15, comma 1.

2. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Amministrazione non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Amministrazione. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

3. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (Sdl) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto oggetto di affidamento è l'Amministrazione committente, Unione della Romagna Faentina – Settore Cultura, Turismo Sport e Politiche internazionali, Piazza del Popolo n. 31 - 48018 FAENZA, C.F. 90028320399 e P.IVA 02517640393.

In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
NLJ1FA	Settore Cultura Turismo Sport e Politiche Internazionali	Benedetta Diamanti

Nella fattura dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG A038FAB5DD**); in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare all'Amministrazione viene richiesto di indicare in fattura il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere dell'Amministrazione committente, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura.

5. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il RUP può sospendere il pagamento all'esecutore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

6. Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente all'attività di controllo in corso di esecuzione effettuata dal direttore dell'esecuzione.

7. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

8. Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9. In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni espresse nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sempre che detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).

10. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS e dell'8 ottobre 2009 n. 29/RGS).

11. Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2022, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 18

Revisione prezzo e rinegoziazione

1. Al verificarsi di condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio in diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto il committente, tramite il RUP provvederà alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e pertanto la variazione dei prezzi in diminuzione opererà nel limite dell'80% della variazione superiore al 5% sopraindicato, relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione.

2. Al verificarsi di condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio in aumento superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, a richiesta dell'esecutore il RUP, previa istruttoria provvederà alla revisione dei prezzi contrattuali.

La variazione dei prezzi in aumento opererà ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 nel limite dell'80% della variazione eccedente il 5% sopraindicato relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione, escluse le prestazioni ancora da eseguirsi a causa di ritardo o altra circostanza riferibile all'esecutore e comunque nel limite dello stanziamento di bilancio originario utilizzando esclusivamente le somme a disposizione stanziate dall'Amministrazione annualmente relativamente allo stesso intervento e le somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'esecutore.

3. Ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 per determinare la variazione del costo del servizio in diminuzione o in aumento, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

4. Nel caso di sopravvenienze di altre diverse circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e al rischio di mercato tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, si applica l'art. 9 e l'art. 120, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 19

Modalità del pagamento - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. È fatto, perciò, obbligo all'esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 36/2023.

6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonché le persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall'Ente, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

8. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Si applica il comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 6 dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. n. 136/2023.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

9. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Articolo 20

Cessione – Subappalto – Subcontratto

1. Come previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione del contratto trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto.

2. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati dall'Amministrazione in conformità di quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. In ottemperanza all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, comma 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. Il subappalto regolarmente dichiarato in sede di offerta, dovrà essere debitamente autorizzati dall'appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'appaltante procede alla verifica della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II (I requisiti di ordine generale) del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 nei modi previsti dalla vigente normativa.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecutore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori se persona diversa, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità di cui sopra.

5. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

6. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto e ai sub-contratti, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni: verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. m) dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, la presenza sul luogo di esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP.

7. Nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 di pagamento diretto a favore del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai fini del pagamento l'esecutore comunica le prestazioni eseguite dal subappaltatore. La comunicazione deve contenere anche la specificazione del relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

In tal caso, l'esecutore, secondo le tempistiche previste dal presente capitolato speciale per i pagamenti, emetterà fattura nei confronti dell'Amministrazione con applicazione dello "split-payment" nella quale indicherà l'importo complessivo da pagare (comprensivo delle prestazioni rese dal subappaltatore). Il subappaltatore fatturerà le prestazioni da lui stesso eseguite all'esecutore (in tal caso si applicherà il reverse-charge di cui all'art. 17, comma 6 lettera a) D.P.R. n. 633/1997).

L'Amministrazione emetterà distinti mandati di pagamenti, uno per l'esecutore, dal quale verrà detratto l'importo dovuto al subappaltatore, e uno per il subappaltatore.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 119, comma 11, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il pagamento diretto al subappaltatore configura mera delegazione di pagamento.

8. Per la disciplina del subappalto si rinvia alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 21 Avvalimento

1. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, Il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, ferma restando la responsabilità in solido di cui all'art. 104, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva

1. L'esecutore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Il fatto che il

subappalto o il cottimo non sia stato autorizzato non esime l'esecutore dalla propria responsabilità solidale e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

2. L'esecutore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata si obbliga ad osservare il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara ovvero (nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato nell'offerta l'equivalente contratto collettivo da esso applicato) il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dall'esecutore nella propria offerta e dallo stesso dichiarato equivalente delle tutele e verificato da parte della stazione appaltante ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, del subappaltatore, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

4. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'Amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

5. Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

6. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

8. È fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 23

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

1. Il DUVRI redatto dall'Amministrazione costituisce parte integrante del contratto ai sensi di legge.

2. L'esecutore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI.

3. Gli oneri a carico dell'esecutore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

4. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 l'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 24

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, come previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il RUP ai sensi del comma 9 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

Articolo 25

Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto, sono ammesse nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e propone al RUP le modifiche nonché le varianti indicandone i motivi in apposita relazione. Per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica l'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 in quanto compatibile. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà dell'Amministrazione appaltante.

3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. La valutazione delle variazioni contrattuali avviene ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2026.

5. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni originariamente previste.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

6. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Articolo 26 Conto finale

1. Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata complessiva del servizio come indicato nel presente capitolato speciale, trasmette al RUP il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Articolo 27 Certificato di regolare esecuzione

1. Essendo il servizio di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria verrà emesso il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, e confermato dal RUP, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con l'esecutore della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

4. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo

prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

5. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 28

Pagamento del saldo e svincolo della cauzione

1. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato, previa deduzione delle penali, con liquidazione a favore dell'esecutore della ritenuta dello 0,50 per cento operata ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 previa verifica del DURC, nonché allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore.

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 9 Del D.Lgs. n. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è comunque subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. La cauzione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti degli schemi tipo 1.4. e 1.4.1. ed alle relative schede tecniche parti integranti, come approvati dal D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.

Articolo 29

Responsabilità dell'esecutore

1. L'esecutore è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

2. L'esecutore dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura dei danni causati a persone e cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per tutta la durata dell'appalto, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00. L'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Faenza e Brisighella dovranno essere ricompresi nel novero dei terzi. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

3. La polizza assicurativa dovrà avere specificatamente le seguenti garanzie:

- a) danni a persone e a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dell'attività;
- b) danni da incendio.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'esecutore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

4. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. L'esecutore si impegna inoltre a garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto riguarda gli infortuni e le responsabilità civile verso terzi.

Articolo 30 Domicilio

1. L'esecutore del servizio dovrà dichiarare l'elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare.

Articolo 31 Penalità

1. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applica una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Nell'ambito del presente capitolato speciale d'appalto, si intende come "ritardato adempimento degli obblighi contrattuali" ogni caso di disservizio, di ritardo rispetto agli orari di servizio previsti e ogni altra anomalia/irregolarità/disfunzione/fatto rilevante occorso durante il servizio, se non comunicati nelle modalità disciplinate nel dettaglio al precedente articolo 8, comma 3. In tali casi, il mancato invio della comunicazione scritta nei termini e come indicato all'articolo 8, comma 3, del presente capitolato, costituisce ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'esecutore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il RUP propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Articolo 32

Modalità di applicazione delle penalità

1. Il RUP addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale e, ove non possibile, dalla cauzione prestata.
2. L'applicazione della penalità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte del RUP, rispetto alla quale l'esecutore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro un termine non inferiore a quindici giorni.
3. L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

Articolo 33

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi di cui al comma 1 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione risolve il contratto durante il periodo di applicazione dello stesso nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, avvia in contraddittorio con l'esecutore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. All'esito del procedimento, l'amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'esecutore.
3. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto con atto scritto comunicato all'esecutore, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e in sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 36/2023. L'amministrazione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente. Si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del successivo art.36.

7. Costituisce causa di risoluzione del contratto il superamento dell'ammontare complessivo delle penali applicate per il ritardato adempimento del 10% dell'importo netto contrattuale come previsto dall'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 34 **Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto**

1. Il RUP comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 35 **Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 36 **Garanzia definitiva**

1. L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del

Comune/Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi del comma 7 dell'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018, n. 31. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti degli schemi tipo 1.2. e 1.2.1. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018, n. 31.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

4. Come previsto dall'art. 117, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. Qualora il responsabile del progetto autorizzi, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

6. La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n.36/2023, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.

7. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. Potrà essere richiesto all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 37 **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 38

Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

1. L'Esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, e dichiara di accettare ed applicare le relative disposizioni.

2. Secondo quanto stabilito nel Protocollo di cui al precedente comma, la stazione appaltante si impegna ad acquisire la documentazione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 nei casi previsti dalla legge, nonché per le attività imprenditoriali considerate "sensibili" individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 indipendentemente dal valore, mediante la consultazione degli appositi elenchi (c.d. White-list) istituiti in coerenza con quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2013, come modificato ed integrato dal DPCM 24 novembre 2016.

3. Nel caso in cui si proceda alla sottoscrizione del contratto in presenza dell'informativa liberatoria provvisoria di cui all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, al quale si rinvia, e dalla documentazione antimafia definitiva si evidenzi la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltante recede dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 4 del suddetto art.

4. L'Esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente appalto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dell'appalto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

5. L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare che l'Amministrazione si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'Esecutore.

Articolo 39

Foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra Amministrazione ed esecutore in sede di esecuzione, si esclude espressamente la competenza arbitrale.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti norme, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.

Articolo 40

Rispetto normativa sulla protezione dei dati personali

1. L'Amministrazione e l'esecutore garantiscono che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196/2013, Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni.

2. I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, disciplinano come segue il "trattamento-dati", nell'ambito del presente contratto:

a) L'Unione della Romagna Faentina, committente, è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dalla ditta contraente nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Essa tratterà i dati forniti dal contraente con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed istruito.

Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio dell'Unione della Romagna Faentina, ai sensi di legge;

b) l'affidatario, contraente, per i dati personali che verranno forniti dall'Unione della Romagna Faentina, committente, al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del RGPD per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento;
- assistere il titolare, attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate, nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD;
- assistere il titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGPD; in particolare segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine della prestazione del servizio, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli (da comunicare);

- mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al RGPD e consentire le attività di revisione e ispezione.

Articolo 41 **Clausola sociale**

1. In conformità ai principi dell'Unione europea sulla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'Esecutore si impegna, per lo svolgimento del servizio, ad utilizzare prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, tenuto conto delle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio e nel rispetto dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei contratti collettivi vigenti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81.

2. Come previsto al punto 4.2 del Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, di cui al superiore art. 38, l'appaltatore subentrante ha l'obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in modo da agevolare la concreta attuazione della clausola sociale.

Articolo 42 **Rinvio**

1. Per quanto non contemplato dal presente atto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento della spedizione della lettera di invito.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo D.Lgs. n. 36/2023 vigenti al momento della spedizione della lettera di invito.

Articolo 43 **Spese contrattuali**

1. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, e le spese di registrazione saranno a carico dell'esecutore.

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica.